



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Con la Circolare 555/RS/01/143/1/004234 del 14 ottobre 2016 il Dipartimento della P.S., a seguito di un incontro organizzato dal Polo di riferimento con gli Uffici interessati alla materia D.Lgs 81/2008, ha fornito elementi di risposta rispetto ad alcuni dei quesiti proposti.

In primo luogo si richiedevano opportune indicazioni sulla definizione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del monte ore per i relativi permessi da riconoscere alle singole OO.SS. titolate. In particolare si chiedeva di conoscere se il monte ore riconosciuto a ciascuna O.S. potrà essere attinto solo per le attività da svolgere nell'ambito degli Uffici della Questura o anche per gli altri Uffici della Polizia di Stato della Provincia.

Al riguardo il Dipartimento rappresenta che il criterio di calcolo del numero dei RR.LL.SS., nonché delle ore a disposizione dei predetti, scaturito a seguito della nota decisione del Tribunale di Bologna- Sez. Lavoro del 2013, di per se non è estensibile ad altri Uffici.

Pertanto, l'orientamento più volte rappresentato in casi analoghi, è che, nelle more della definizione della contrattazione collettiva prevista dall'art. 47, comma 5, D. Lgs 81/08, si continui a seguire le procedure adottate sinora dai singoli Uffici in materia.

In secondo luogo si chiedevano indicazioni in merito al livello delle funzioni sindacali operative ricoperte entro le quali non possono svolgersi contemporaneamente le funzioni di RLS, atteso che l'art. 48 comma 8 del D. Lgs 81/08, prescrive che *"l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "territoriale" è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative"*.

Al riguardo l'Amministrazione chiarisce che la citata norma si riferisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, figura non ancora compiutamente disciplinata dalla richiamata contrattazione collettiva e per ora non riguardante la Polizia di Stato.

In terzo ed ultimo luogo, in relazione all'art. 24 commi 4 e 5 dell'ANQ del 2000, nonché 48 c. 4 e 50 c. I del D. Lgs. 81/08, si chiedeva se la segnalazione preventiva, finalizzata anche alla fruizione delle ore permesso, dovesse contenere la descrizione dell'attività da svolgere e l'esatta indicazione degli ambienti di lavoro nei quali il R.LS intendesse effettuare una visita, e se,

FLASH nr. 23 – 2017

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Pagamento emolumenti straordinari
- Indennità di buonuscita: l'idoneità di un compenso a far parte della base contributiva
- Comitato Pari Opportunità
- Certificati di gravidanza online
- Modalità trasmissione certificati medici
- Nei procedimenti in materia di accesso e trasparenza amministrativa: la parte può stare in giudizio personalmente solo in primo grado
- La nuova carta di circolazione dei veicoli
- Detrazioni fiscali per assicurazioni vita e infortuni, prima e dopo il 31 dicembre 2000



fatta salva la procedura prevista in caso di infortunio grave, fosse stato previsto e quale fosse il termine di preavviso applicabile.

Al riguardo, premesso che l'art. 24, comma 5, dell'ANQ del 2000 prevede che "Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto della esigenza di servizio e con le limitazioni previste dalle leggi. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro", l'Amministrazione ritiene che il preavviso debba essere formulato con un congruo anticipo e debba indicare il luogo nonché l'orario della visita, per permettere al Datore di Lavoro di porre in atto le relative iniziative, come, ad esempio, nel caso ritenesse di assicurare la presenza del Medico Competente e/o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Infine, con riferimento al comma 4 del citato art. 24 dell'ANQ del 2000, appare sufficiente che il RLS, nello svolgimento dell'attività di competenza, indichi quali siano gli adempimenti (tra quelli richiamati dalla norma) per i quali si potrà avvalere delle 76 ore annue di permesso previste.

Pagamento emolumenti straordinari

Riportiamo il testo della nota del Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali relativo al pagamento delle eccedenze di lavoro straordinario effettuate nel 2016

Con riferimento alla liquidazione delle eccedenze di lavoro straordinario effettuate da personale della Polizia di Stato nell'anno 2016, si comunica che sono in corso di perfezionamento le iniziative intraprese con gli organismi comunitari e con il Dipartimento della Protezione Civile per il reperimento di risorse ulteriori da destinare, rispettivamente, alla liquidazione di ore effettuate, nel corso del 2016, nei servizi di contrasto all'immigrazione clandestina ed in quelli predisposti per il terremoto dell'Italia centrale.

Si assicura che la questione è attentamente seguita.



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A **25.000 €**

5,55 %
TAEG MAX*

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata e 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.N.A n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (cio IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le Filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs S.p.A. oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., IBL Banca S.p.A., Consei S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



Indennità di buonuscita: l'idoneità di un compenso a far parte della base contributiva

Per stabilire l'idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita non rileva il carattere sostanziale dello stesso (ossia se abbia o meno natura retributiva), ma esclusivamente il dato formale: vale a dire il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento. Pertanto va esclusa la computabilità dell'assegno aggiuntivo dalla base contributiva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, poiché l'emolumento aggiuntivo non risulta contemplato nell'elencazione tassativa delle indennità di cui all'art. 38, II comma, del d.P.R. n. 1032/197.

È risalente l'orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità (cfr., Cons. Stato, adunanza plenaria, 21 maggio 1996 n. 4 e 17 settembre 1996 n. 18), a mente del quale la natura retributiva di un emolumento, a prescindere dalla sua rilevanza ai fini del trattamento di pensione, non costituisce, da sola, elemento sufficiente per inferirne anche la computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita (in termini, Cons. di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 16).

Infatti la composizione dell'indennità di buonuscita è connessa alla base retributiva la quale, a sua volta, è riservata – nell'individuazione degli elementi strutturali che la compongono – alla valutazione del legislatore, il quale, nel quadro delle complessive esigenze della finanza pubblica, deve bilanciare le esigenze di rilievo sociale che l'indennità è preordinata a soddisfare con l'effettiva disponibilità di risorse economiche. Sicché, in assenza di una espressa previsione normativa integrativa dell'elencazione di cui all'art. 38 – come, in concreto, avvenuto per la tredicesima mensilità (art. 2 della legge n. 75/1980) e per l'indennità integrativa speciale (art. 1 della legge n. 87/1994) – non possono essere inclusi nella base di calcolo dell'i.b.u. altri assegni, ancorché gli stessi, in costanza del rapporto di impiego abbiano concorso a formare il trattamento retributivo dell'attività. (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2348/17; depositata il 17 maggio)

Comitato Pari Opportunità

Il prossimo 9 giugno, presso il Dipartimento, si terrà la riunione del Comitato per le Pari Opportunità

In rappresentanza del SIULP parteciperanno le colleghe Angela Maria Lagnese e Laura Galtieri.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Certificati di gravidanza online



Con la Circolare nr. 82 del 4 maggio 2017, l'INPS ha fornito le istruzioni operative al personale medico certificatore per la comunicazione online sia dei certificati di gravidanza che dei certificati di interruzione della gravidanza. La procedura online segue le stesse regole predisposte dall'Art. 21 del D. Lgs. 151/2000 (T.U. Maternità e Paternità).

Il D. Lg. 69/2016 (Decreto del Fare) aveva già evidenziato i dati essenziali da inserire nel certificato di gravidanza online, ovvero la diagnosi di gravidanza con l'indicazione della data presunta del parto ed il suo invio in via esclusivamente telematica (Sil/Sac).

Il D. Lgs. No. 179 del 26 agosto 2016 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è intervenuto modificando l'Art. 51 del T.U., introducendo i commi 1 bis e 2 bis, ribadendo l'invio esclusivamente in via telematica all'INPS, da parte del medico appartenente al S.S.N. o a struttura convenzionata, per i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione di gravidanza.

I certificati di gravidanza o di interruzione della stessa devono contenere le seguenti indicazioni:

Generalità della donna lavoratrice;

Data della visita e settimana di gestazione;

Data presunta del parto o data interruzione gravidanza

Certificato di interruzione di gravidanza:

La trasmissione deve avvenire a cura del Medico Certificatore (S.S.N. o struttura accreditata), attraverso il collegamento SIL/SAC alla voce "Medici Certificatori", esclusivamente in via telematica, lasciando la possibilità di erogare per i successivi soli tre mesi dalla data della Circolare, certificati cartacei, per permettere l'adeguamento telematico. Inoltre, il medico deve rilasciare il numero di protocollo certificativo e, se possibile, anche la corrispondente copia cartacea.

I Datori di Lavoro, asseverandosi presso il portale INPS, con PIN o CNS possono consultare l'attestato di gravidanza o di interruzione (non il certificato) in oggetto, inserendo il numero di protocollo comunicato dalla dipendente ed il suo codice fiscale.

La Donna lavoratrice a sua volta, asseverandosi con PIN O SPID di accesso, potrà consultare le sue certificazioni sul portale.

I certificati di gravidanza online caricati nel sistema rimangono in "stato non consolidato" sino alle ore 24 del giorno di inserimento, pertanto solo entro tale orario, è possibile apportare modifiche. Dal giorno seguente sarà possibile richiedere l'annullamento del certificato presso una sede territoriale INPS di competenza, per la rettifica dei soli errori relativi alle generalità; codice fiscale; mentre non si potrà ad esempio modificare la data presunta del parto (ex Art. 21 c, 1 T.U. 151/2000).

Per tutte le informazioni necessarie, l'INPS ha attivato il numero verde 803164 o il servizio a pagamento 06164164 (per rete mobile).

La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni dalla data del parto, (T.U. 151/2001 Art. 21 c, 2) il certificato di nascita del figlio o certificazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Modalità trasmissione certificati medici

Ci vengono chieste delucidazioni in ordine alle modalità di trasmissione dei certificati medici nei casi di assenza per malattia.

Sino all'entrata in vigore del nuovo regime sulla trasmissione telematica dei certificati, si può fare generalmente riferimento a quanto previsto dall'art. 21, commi 8 e ss., del CCNL comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, secondo cui "l'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio di appartenenza e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza", inoltre, "il dipendente è tenuto a recapitare o spedire, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa".

Occorre ricordare che l'obbligo di trasmissione telematica di certificati medici, riguarda, al momento, solo il personale a ordinamento privatistico.

Ne resta, pertanto, escluso il personale in regime di diritto pubblico quali magistrati, forze di polizia e forze armate, corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale delle carriere diplomatiche. Per loro si continua a applicare la disciplina cartacea. Riguardo alla trasmissione telematica dei certificati si fa riferimento alle circolari della Funzione Pubblica 2/2010/DFP/DDI, e 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Pensione di anzianità - vecchiaia - privilegiata - a seguito dispensa per fisica inabilità.

Il servizio è gratuito di chiediamo solo di sostenere la Fondazione con il 5Xmille

**SOSTIENI la "Fondazione Sicurezza e Libertà"
DONANDO IL TUO**

5 X mille



codice fiscale

97864930587

Nei procedimenti in materia di accesso e trasparenza amministrativa: la parte può stare in giudizio personalmente solo in primo grado

In primo grado il ricorrente può difendersi in proprio, avvalendosi dell'art. 23 (difesa personale delle parti) del codice del processo amministrativo secondo cui "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa...".

In grado d'appello, tuttavia, inderogabilmente necessaria l'assistenza del difensore, in quanto l'art. 95 (parti del giudizio di impugnazione) dello stesso codice stabilisce al comma 6 che "ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1" precedente.

In questi termini il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2394 del 23 maggio 2017, si è pronunciata sulla portata applicativa dell'art. 23 del D. Lgs. 104/2010, che prevede che le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore in materia di accesso ai documenti e dell'art. 95 che, viceversa, prevede l'impossibilità in caso di proposizione di impugnazione.

La nuova carta di circolazione dei veicoli

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato il 12 maggio 2017, in secondo esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

La nuova "carta di circolazione" sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell'AcI, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di tagliare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell'amministrazione. All'unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l'iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tutti i risparmi saranno destinati a ridurre i costi per l'utenza.

Le carte di circolazione e i certificati di proprietà già emessi alla data di entrata in vigore del documento unico manterranno la loro validità fino alla scadenza.

Fonte: Consiglio dei Ministri, comunicato n. 29 del 12 maggio 2017



Per gli iscritti
SIULP a 15,00 euro

CONCORSO PER ALLIEVI AGENTI DELLE FORZE DI POLIZIA Teoria, Test ed Esercizi per la preparazione delle prove a quiz

Quest'Opera mette a disposizione di tutti coloro i quali si accingono alla preparazione alla prova scritta del concorso - previsto nel corso del 2017 e aperto anche ai civili - per Allievi Agenti delle forze di Polizia, un prezioso ausilio per lo studio e il ripasso, che consente in un unico volume di poter apprendere tutte le principali nozioni ed istituti delle materie oggetto di esame.

Il volume consente ai concorsisti di familiarizzare con i contenuti dei test che formano oggetto delle prove a Quiz e di poter verificare le proprie conoscenze attraverso: utili istruzioni per orientarsi alla luce del bando di concorso; un'agile parte teorica; una amplissima serie di Quiz con risposte svolte e commentate per ciascuna delle materie affrontate.

OFFERTA PROROGATA AL 15 GIUGNO 2017

Detrazioni fiscali per assicurazioni vita e infortuni, prima e dopo il 31 dicembre 2000

Le spese sostenute per premi assicurativi sono tra le più frequenti, insieme a quelle per detrazioni per spese mediche, che i contribuenti possono portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Occorre procedere ad una necessaria distinzione tra i vari tipi di premi assicurativi, cioè: tra i contratti di assicurazione sulla vita ed infortuni stipulati entro il 31 dicembre 2000, quelli stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 e quelli che hanno come oggetto della polizza il rischio di morte o di invalidità permanente con indice di invalidità superiore al 5% o di non autosufficienza.

Nel primo caso, per le Assicurazioni Vita e Infortuni che siano state stipulate oppure rinnovati entro il 31 dicembre 2000 spetta una detrazione del 19% a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 5 anni e non preveda la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria i contratti di premi di assicurazioni contro gli infortuni del conducente auto.

Nel secondo caso, invece, i contratti sono stati stipulati oppure rinnovati dopo il 1 gennaio 2001 e la detrazione del 19% spetta solo nel caso in cui nel contratto vi sia previsione del rischio di morte, oppure di invalidità permanente superiore al 5%, nonché un rischio di non autosufficienza nel compimento di atti di vita quotidiana.

Le spese sostenute per i premi assicurativi non sono illimitate, anzi, hanno dei precisi limiti, vediamoli in dettaglio.

Assicurazioni sulla vita

premi relativi a rischio di morte o invalidità non inferiore al 5% per i contratti stipulati a partire dal 2001: limite massimo euro 530,00 annuo;

Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza

al netto dei premi pagati per le assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità, il limite massimo è di euro 1.291,14 annuo.

Appurato quali contratti possono essere considerati e i limiti di spesa, è opportuno fare qualche altra considerazione.

In primo luogo ai fini della detraibilità fa fede la data di pagamento del premio e non, come erroneamente si potrebbe pensare, la data di scadenza dello stesso.

Quindi, evitando equivoci, nella dichiarazione dei redditi 2017 si dovrà prendere in considerazione quanto pagato per spese assicurative nell'anno 2016.

Ovviamente il contribuente può godere delle Detrazioni Fiscali per Assicurazioni Vita e Infortuni per il premio con le caratteristiche di cui sopra, ma ne può usufruire anche se il beneficiario della polizza è un familiare fiscalmente a carico (ricordiamo a titolo esemplificativo che possono essere a carico coniuge, figli, nipoti).

Come in tutti gli altri casi di detrazione di imposta anche nel caso dei premi assicurativi bisogna prestare attenzione ai documenti necessari da consegnare e conservare per eventuali controlli fiscali.

In primo luogo è indispensabile la copia della ricevuta di pagamento del premio versato, inoltre è fondamentale il contratto stipulato con la compagnia assicuratrice nel quale di evincano questi dati:

- dati anagrafici del contraente e assicurato;
- tipologia del contratto e decorrenza;
- importi fiscalmente rilevanti;
- per le polizze assicurative con il rischio di non autosufficienza deve essere evidenziata l'indicazione di non recesso da parte dell'agenzia assicurativa;

- per i contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000 è obbligatoria l'indicazione che il contratto ha una durata non inferiore ai 5 anni e che, nel periodo di durata minima, non è consentita la concessione di prestiti.

Se quanto analizzato fino ad ora può essere di interesse comune, vi è un'altra tipologia di assicurazione che può essere portata in detrazione riservata a tutela di persone con disabilità grave.

Rimane ferma anche in questo caso la detrazione in misura del 19% riguardante il rischio di morte a tutela di persone con disabilità grave, intendendo quella categoria così come definita dall'art. 3 c. 3 della L. 104/92, ovvero: la condizione di disabilità è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione

La situazione di gravità deve essere accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dalla legge, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse unità sanitarie (articolo 4, legge 104/1992).

In modo analogo al funzionamento delle altre spese, vige un limite massimo di spesa pari ad euro 750,00.

In aggiunta al caso di assicurazione contro il rischio di morte, vi è la stipula di contratti aventi la copertura al rischio di non autosufficienza negli atti di vita quotidiana, sempre nel 19% e nel limite massimo di euro 1.2191,14 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).

La detrazione è concessa sia nel caso in cui il dichiarante sia contemporaneamente il contraente e l'assicurato, sia nel caso in cui il dichiarante è il contraente dell'assicurazione ma il beneficiario sia un familiare a carico.

Ricapitolando, nella dichiarazione dei redditi modello 730/2017 il limite di spesa relativo alle Detrazioni Fiscali per Assicurazioni Vita e Infortuni è pari a:

- 530,00 euro per i premi con oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
- 750,00 euro per i premi con oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela di soggetti con disabilità grave;
- 1.291,14 euro per i premi con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento di atti di vita quotidiana.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07501791002 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 372/2015 e al n. 109/2015 del R.D. del 1/10/2015, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorativo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. si avvale anche di agenti in attività finanziaria e intermediari finanziari sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio rimborsamento finanziario, nel collocamento di vari prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestito personale) presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Eurocqs S.p.A., Nuova S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compas S.p.A., BNL, Banca (Gruppo) S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.